

Chiarimento n.2

In riferimento al requisito di capacità tecnica (Bando di gara, articolo 4 punto 4, articolo 9 lett. C: *"Dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente affidamento <servizi di assistenza ai bambini>, per un importo non inferiore a € 600.000,00...."*), è stato chiesto se per servizi analoghi a quelli facenti parte del servizio bandito, si intendono anche:

- centri diurni polifunzionali per minori;
- assistenza educativa domiciliare per minori;
- servizi di accoglienza residenziale per minori.

La risposta è positiva: il requisito di capacità tecnica previsto dal bando di gara si intende assolto in caso di svolgimento dei servizi sopra indicati.